



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4 DEL 30/04/2024

**OGGETTO: SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI
FUNZIONAMENTO ANNO 2024..**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 15:00 presso questa sede comunale, la Dott.ssa Lucrezia Loizzo, Commissario Straordinario, nominata con D.P.R. del 13.02.2024, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Votano, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Deliberazione n. 4 del 30/04/2024

OGGETTO: SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)**

PREMESSO CHE:

• con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti e in particolare con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;

• lo stesso decreto, all'articolo 2 stabilisce che, ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

DATO ATTO che l'art. 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltretutto in caso di particolari vincoli contrattuali;

PRESO ATTO che la normativa vigente, nello specifico l'art. 19 comma 5, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso decreto all'articolo 25, ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

CONSIDERATO che l'articolo 19 del Testo unico D.Lgs. n. 175/2016 prevede al comma 6 che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *"ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello"*;

PRESO ATTO che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che le *"società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*;

ATTESO che i provvedimenti aziendali di cui ai due paragrafi che precedono e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal D.L. 174/2012 e successivamente modificato, disciplina le modalità dei controlli sulle società partecipate non quotate. In particolare, il comma 2 prevede che *"[...] l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica."*;

RICORDATO che l'articolazione del sistema informativo attinente ai rapporti con le singole società partecipate e gli standard quantitativi e qualitativi di gestione dei servizi sono distintamente disciplinati dagli statuti sociali, dai contratti di servizio e, ove presenti, dai relativi disciplinari o capitolati di servizio, comunque denominati, ai quali si fa riferimento;

Deliberazione n. 4 del 30/04/2024

DATO ATTO che, nel rispetto a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016, sono con il presente provvedimento indicati obiettivi generali e specifici di gestione, ulteriori ed integrativi rispetto a quanto disciplinato dai contratti di servizio;

RILEVATO, altresì, che le misure di razionalizzazione previste dalla ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette, adottato nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, integrano, con riferimento a ciascuna società, gli obiettivi specifici approvati con il presente atto;

DATO ATTO che il Comune di Valeggio non detiene partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C;

TENUTO CONTO della definizione di controllo pubblico contenuta nell'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e nella deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19;

PRESO ATTO che, ai sensi dei sopra richiamati orientamenti interpretativi, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Valeggio sul Mincio i seguenti soggetti partecipati:

- AGS S.P.A. (controllo analogo per effetto di norme statutarie);
- Morenica S.R.L. (controllo congiunto per effetto di norme statutarie);
- SO.LO.RI. S.P.A. (controllo analogo);

RILEVATO che, non trattandosi di controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del C.C, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Valeggio sul Mincio con il presente provvedimento, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non siano parte di contratti di servizio, costituiscano direttive per l'attività dei rappresentanti del Comune in seno agli organi societari e si applichino nella misura in cui sono recepiti da parte delle rispettive assemblee dei soci;

RITENUTO di fornire alle società partecipate i seguenti indirizzi generali ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL):

- Obiettivi generali - La società impronta la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. È obiettivo della società realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, è tenuta a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio. La società assume come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. Ricorre all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri, nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica. Le società è tenuta al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

- Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza - Rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità), nonché della delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017, che ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Obbligo di nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle Nuove linee guida dell'ANAC. Le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 3 Misure di trasparenza e accesso generalizzato - Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio alle nuove linee guida dell'ANAC cui le società sono tenute ad uniformarsi, per quanto di competenza. In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente/amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione"). In particolare, si richiama l'attenzione al rispetto dell'art. 15-bis del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede in capo alle società a controllo pubblico l'obbligo di pubblicare gli incarichi di collaborazione, di consulenza o gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali e, per i due anni successivi alla loro cessazione, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della

prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi correlati ed il tipo di iter seguito per l'individuazione del contraente, con il numero dei partecipanti alla procedura.

EVIDENZIATA, per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 19 del TUSP, alla definizione di obiettivi relativi alle spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società sopra elencate, nei limiti sopra evidenziati, non avendo il Comune, partecipazioni di controllo in senso civilistico nelle sopra menzionate Società;

RITENUTO che, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le società controllate si debbano adoperare per garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;

VALUTATO che, nell'ambito dell'aggregato "spese di funzionamento" debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo per l'esercizio 2024, quanto segue:

- le società controllate devono contenere le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;
- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società e in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;

RITENUTO di indicare, alle sopra ricordate società controllate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento alle spese di personale, il generale principio del contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e di contenimento degli oneri del personale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 25 del TUSP "le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" entro i termini previsti dalla normativa";

RITENUTO di stabilire quanto segue in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali da parte delle società controllate dall'Amministrazione comunale:

- per le società a controllo pubblico è fatto divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- l'eventuale reintegro/nuovi apporti di personale a tempo indeterminato deve essere effettuato in funzione delle attività e servizi in affidamento e del personale di ruolo cessato, con possibilità di utilizzo dei residui non utilizzati negli anni precedenti. Per il personale adibito ad attività da svolgersi mediante turni di servizio la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato è elevata alla stessa misura delle unità di personale cessate nell'anno precedente al fine di rispettare le disposizioni di legge in materia di turnazione. Le nuove assunzioni in deroga al predetto limite devono essere autorizzate dai soci.
- le società a controllo pubblico devono favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento delle risorse umane ed in deroga ad eventuali disposizioni regolamentari interne, l'acquisizione di personale mediante procedure di mobilità o distacco temporaneo tra le società controllate, con espressa esclusione della mobilità verso gli enti partecipanti;
- il ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee è ammissibile solo in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- i provvedimenti per definire criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, devono rispettare i principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le società a controllo pubblico devono comunicare preventivamente, di norma contestualmente alla presentazione del budget previsionale, la programmazione di assunzioni di personale all'ente controllante o

agli enti partecipanti con apposite note che attestino il rispetto del limite di spesa e/o le ragioni dello sfioramento così da permettere all'ente opportuni adeguamenti del presente atto;

RITENUTO, per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società in argomento, di:

- indirizzare le società a prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore;
- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso e assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell'ammontare del risultato di esercizio di competenza e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'Assemblea dei soci;
- escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;
- in sede di approvazione del bilancio gli amministratori delle società dovranno relazionare sugli esiti o sugli eventuali scostamenti e sulle manovre di contenimento operate;
- le società dovranno trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria all'ente per la predisposizione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 118/2011 all. 4/4 e art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO che, in caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, ad es. la reinternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in appalto a terzi, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta Comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

OSSERVATO che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 e suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico;

ATTESO che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta un elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ai sensi dell'art. 6, c. 3, lettera b), D.Lgs. 175/2016;

RITENUTO, infine, per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo, di impegnare le stesse alla trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente, se richiesto da particolari situazioni;

OSSERVATO che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, debbano essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

VISTO l'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Verona n. W.A.F. 2193/2019 Area II con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio, nelle more dell'adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, ed è stata nominata la dott.ssa Lucrezia Loizzo,

Deliberazione n. 4 del 30/04/2024

Viceprefetto Vicario della Prefettura di Verona, Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Visto il D.P.R. in data 13.02.2024 con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio e alla nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona della dott.ssa Lucrezia Loizzo, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Verona, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di cui in particolare l'art. 38 il quale prevede, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni, di limitare l'attività all'adozione di atti urgenti e prorogabili;

Verificata, nel caso di specie, la necessità dell'adozione del suddetto atto di indirizzo, previsto dall'art. 19 comma 5 del TUSP il quale attribuisce alle amministrazioni il compito di fissare con propri provvedimenti gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate

Attesa l'urgenza dell'adozione di tale atto al fine di consentire un generale incremento nel sistema dei controlli e di porre in essere ogni strumento in grado di rendere più efficiente e ottimale per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di servizio;

Tenuto conto altresì del parere del Ministero dell'Interno del 7/12/2006 relativamente all'inapplicabilità agli Organi di gestione straordinaria dei limiti alla potestà deliberativa dei Consigli Comunali durante la campagna elettorale, di cui all'art. 38 comma 5 del TUEL 267/2000;

DELIBERA

1. Di definire, in ottemperanza all'art. 19, D.Lgs. n. 175/2016 e all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente, alle seguenti società:

- AGS S.P.A. nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo analogo per effetto di norme statutarie;
- Morenica S.R.L., nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo congiunto per effetto di norme statutarie;
- SO.LO.RI. S.P.A., nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo analogo;

2. Di dare atto che gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Valeggio sul Mincio con il presente provvedimento, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non siano parte di contratti di servizio, costituiscano direttive per l'attività dei rappresentanti del Comune in seno agli organi societari e si applichino nella misura in cui sono recepiti da parte delle rispettive assemblee dei soci, tenuto conto che non sussistono le condizioni di controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del C.C.

3. Di indirizzare le società sopra elencate a trasmettere all'Amministrazione Comunale eventuali provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti e i contratti di cui all'articolo 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, in ottemperanza all'art. 19, c. 7 dello stesso decreto;

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società elencate al punto 1);

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine della tempestiva trasmissione alle Società partecipate.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL COMMISSARIO
LOIZZO LUCREZIA

IL SEGRETARIO GENERALE
VOTANO ELEONORA



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2024 / 674

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2024 / 674

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 30/04/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)